

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

————— XIII LEGISLATURA —————

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI**

—————

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 68^a SEDUTA

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2000

—————

Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO

—————

INDICE**Seguito e conclusione dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Massimo Brutti**

PRESIDENTE:	
DEL TURCO (<i>Misto-SDI</i>), senatore	Pag. 3, 5, 6 e <i>passim</i>
BORGHEZIO (<i>LNP</i>), deputato	3, 16
CALVI (<i>DS</i>), senatore	19, 25
CURTO (<i>AN</i>), senatore	18
DIANA (<i>DS</i>), senatore	17
D'ONOFRIO (<i>CCD</i>), senatore	22, 29
FIGURELLI (<i>DS</i>), senatore	30
GRECO (<i>FI</i>), senatore	24, 25
MANCUSO (<i>FI</i>), deputato	5, 6, 8 e <i>passim</i>
MANTOVANO (<i>AN</i>), deputato	6, 7, 9
NERI (<i>AN</i>), deputato	21, 28
	<i>BRUTTI</i> Pag. 6, 7, 8 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito e conclusione dell'audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Massimo Brutti.

PRESIDENTE. Buongiorno a tutti. Come sapete dobbiamo oggi proseguire un'audizione iniziata mercoledì 15 marzo scorso. Vi sono già degli iscritti a parlare e il sottosegretario Brutti ha predisposto le risposte ad alcune domande che gli sono state rivolte. Proporrei di dare inizio alle domande, consentendo al sottosegretario Brutti di fornire le sue risposte al termine.

BORGHEZIO. Prima di entrare nel tema specifico della seduta, vorrei approfittare della fortunata occasione di avere qui nostro ospite il sottosegretario Brutti, per chiedere, se possibile, qualche rapida puntualizzazione su alcune notizie emerse in merito al tema della nostra seduta (che si sta allargando a cerchi concentrici) cioè la gestione dei pentiti. Alcune notizie che stanno filtrando attraverso gli organi di stampa sono illuminanti rispetto alle preoccupazioni che vasti settori del Parlamento e anche di questa Commissione hanno espresso al riguardo.

La prima serie di notizie, divulgate addirittura nel corso di trasmissioni televisive, si riferisce a colloqui tra pentiti; in particolare le dichiarazioni rilasciate dal fratello di Gaspare Mutolo, Giovanni, su un incontro avvenuto nel 1994 a Roma fra suo fratello e Tommaso Buscetta, colloquio al quale Giovanni Mutolo dice di aver assistito e al quale dice sarebbe stata presente anche una giornalista (pare già sentita dall'autorità giudiziaria). Tale incontro sembra sia stato finalizzato ad accordi fra i due pentiti in merito alle dichiarazioni da rendere durante processi di mafia.

Queste dichiarazioni stranamente fanno il paio con quelle rilasciate di sfuggita alla Commissione giustizia della Camera dall'allora direttore del Servizio centrale di protezione, dottor Cirillo, il quale ha ammesso che, seppure vietati dalla legge, ci sarebbero rapporti, notizie e segnalazioni riservate su incontri fra collaboranti; egli allora aveva anche fornito l'indi-

cazione quantitativa, un numero che mi pare strabiliante di casi riservati, oltre 600.

Vorrei sapere cosa risulta a lei di questo quadro. Questi fatti sono noti? Le segnalazioni sono state rivolte ad un'autorità precisa? Quali approfondimenti e quali risultati ha dato il lavoro di verifica che sicuramente gli uffici del Viminale hanno svolto di fronte a una situazione emersa e denunciata – ripeto – dallo stesso *ex* direttore del Servizio centrale di protezione?

Ma direi che vi è qualcosa di più grave. Cominciano insistentemente a circolare notizie che fanno pensare, in maniera direi piuttosto convincente, a una gestione non del tutto trasparente dei pentiti da parte degli organi preposti, segnatamente dal Servizio centrale. Anche questo aspetto mi pare che necessiti di una urgente chiarificazione: si parla di spese gonfiate, di rimborsi eccessivi nelle trasferte, addirittura di parcelle miliardarie pagate ad avvocati che risulterebbero imparentati con funzionari del Servizio centrale di protezione. Può darsi che alcune di queste cose siano *boatos*, e sarei ben lieto di sentire qualche parola illuminante su questa situazione da parte sua. Il caso Brusca ripiomba alla nostra considerazione per uno degli aspetti più preoccupanti della vicenda che per un certo periodo e ancora oggi vede l'azione di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso innestarsi prepotentemente con il delicato tema *border line* della gestione dei pentiti. Mi pare dunque di non essere fuori tema nel richiedere alcune precisazioni.

Ma veniamo al tema della seduta. Vi sono alcune contraddizioni. La prima emerge nelle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio in Aula rispondendo al *question time*, secondo le quali Giovanni Brusca resterà in prova come pentito per dodici mesi, periodo ritenuto necessario per – cito – «verificare l'attendibilità e l'utilità della sua collaborazione». Ora, se per formare il pentito Brusca – è chiara ammissione del Capo del Governo – sono necessari ancora dodici mesi di «rodaggio» dopo quattro anni dalla cattura, per quale motivo lo si è voluto a tutti i costi promuovere alla qualifica di pentito DOC e comunque di pentito avente diritto ad alcuni benefici (segnatamente quelli giudiziari) propri di questa condizione giuridica?

Tutta la vicenda di Giovanni Brusca presenta una serie di ombre, e anche le sue risposte e la parzialità delle sue risposte a molte delle domande che le sono state rivolte nella scorsa seduta evidenziano un ibrido che lascia aperta ogni sorta di dubbio e di interpretazione.

A mio avviso sconcerta di più e lascia aperte diverse ipotesi, addirittura al limite della fantapolitica – anche su questo vorrei conoscere il suo parere – una questione sulla quale non mi pare si sia fatto ancora il necessario approfondimento, cioè il ruolo del pentito Brusca in ordine alle rivelazioni sul «papello». Siamo sicuri, si può dire con adeguati riscontri che vi è un'autorità politica istituzionale, un gruppo, a cui il pentito Brusca ci indirizza? Perché – mi consenta sottosegretario Brutti – la rapidità con la quale dal momento del suo insediamento al Ministero dell'interno si è deciso di procedere al riconoscimento della qualifica di pentito per Brusca fa

ritenere che dietro tale decisione ci possano essere motivazioni più convincenti di quelle assolutamente non convincenti fornite per spiegare, documentare e motivare a un'opinione pubblica fortemente sconcertata come il pentito Brusca venga trionfalmente accolto nell'ordine professionale dei pentiti di mafia.

PRESIDENTE. Onorevole Borghezio, non oso interromperla

BORGHEZIO. Presidente, sono notoriamente telegrafico. Questa volta ho approfittato dell'occasione per una brevissima premessa.

Desidero aggiungere ancora un'osservazione che non voglio nascondere alla Commissione. Nasce l'impressione che i *boss*, segnatamente Brusca, da tempo abbiano fatto propria la lezione dell'uso dei pentiti da parte dello Stato. Essi possono aver imparato a strumentalizzare questa possibilità a propri fini. Quindi c'è anche il rischio che questo strumento sia utilizzato, nella fattispecie, da un personaggio che certamente non si può considerare un ingenuo, per ricattare lo Stato a propri fini. Vorrei che da questo punto di vista ci tranquillizzasse.

Anche perché, una delle giustificazioni che vengono fatte filtrare – lei ha fatto un accenno molto velato – è che da parte di questo personaggio sarebbero in corso rivelazioni importanti, contributi per il raggiungimento dei livelli alti della finanza mafiosa.

Per adesso tutto il caravanserraglio dell'«armata Brancaleone» di questi pentiti, in particolare di quello in questione, ha offerto ben poco sul tema specifico, che attira giustamente tutto l'interesse, la curiosità e l'ansia di approfondimento di questa Commissione. Tuttavia, nel frattempo non si è avuta neanche l'ombra dei tesori finanziari e di rivelazioni serie sulle cupole finanziarie e bancarie, in particolare di quelle bancarie.

Infine, proprio a proposito dei tesori, vorrei sapere se Giovanni Brusca abbia sentito il dovere di parlare del proprio tesoro.

PRESIDENTE. La differenza tra l'onorevole Mancuso e l'onorevole Borghezio è che il primo ha premesso che avrebbe rivolto sette domande e, quindi, ci ha obbligato ad una selezione. Poiché questa non può essere la penultima delle audizioni del sottosegretario Brutti, dal momento che in questa fase è l'ultima, prego l'onorevole Brutti di rispondere già alle domande che gli sono state rivolte.

MANCUSO. Signor Presidente, mi scusi ma devo intervenire sull'ordine dei lavori per agevolare, abbreviare e rendere meno ardue le risposte stesse.

La questione sull'ordine dei lavori tende ad arricchire di chiarezza il documento che egli ci ha presentato – non vorremmo che si facesse un qualcosa di virtuale – come il «contratto». Tale documento non contiene, in primo luogo, la firma dell'altro stipulante; in secondo luogo, è parziale come documento probante o probatorio, perché fa riferimento ad un disciplinare che è parte integrante, come prevede la clausola contrattuale, e che

non ci è stato prodotto. Sappiamo che il disciplinare o capitolato contiene la materia essenziale di ogni pattuizione.

È in questo senso il mio richiamo all'ordine dei lavori e vorrei che di queste duplici lacune non formali il Sottosegretario, se può, tenga conto nella sua risposta.

PRESIDENTE. Vorrei dare ora la parola all'onorevole Mantovano e raggruppare una serie di domande, perché può accadere che su alcuni temi le domande siano simili e ciò potrebbe consentire al Sottosegretario di dare un'unica risposta.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato all'interno*. Alcune domande dell'onorevole Borghezio, infatti, coincidono con quelle rivolte dall'onorevole Mancuso.

MANTOVANO. In questo mio intervento faccio riferimento proprio al documento ricordato dal presidente Mancuso per rivolgere delle specifiche domande al Sottosegretario all'interno.

La prima domanda è la seguente. Nella parte motiva o formalmente motiva del provvedimento riguardante il programma speciale di protezione nei confronti di Giovanni Brusca si fa riferimento generico all'importanza della collaborazione. Pertanto vorrei capire – poiché vi è un riferimento pubblico (quindi bisogna ritenerlo non riservato) alla sentenza della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta relativa alla strage nella quale è rimasto ucciso Giovanni Falcone – che cosa è mutato tra il giudizio di primo grado ed il giudizio di secondo grado, posto che in primo grado è stata esclusa la concessione dell'attenuante di cui all'articolo 8 della legge n. 203 del 1991, mentre in secondo grado è stata riconosciuta. È vero che la motivazione dell'assise di appello non è ancora depositata, ma è anche vero che il processo si è svolto pubblicamente. Quindi, immagino – è una presunzione che tollera ampia prova contraria – che il Servizio centrale di protezione e la commissione, in particolare, abbiano tenuto conto di ciò che è intervenuto tra il primo e il secondo grado del giudizio dal punto di vista della collaborazione di Brusca per le proprie valutazioni, posto che i giudici abbiano avuto valutazioni differenti.

Nello stesso documento, a proposito della voce misure di protezione, non si fa menzione esplicita all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Vorrei sapere come si arriva alla revoca dell'applicazione di tale articolo. Formulo, inoltre, lo stesso quesito posto dall'onorevole Mancuso: il disciplinare riguarda, come sembrerebbe dalla lettera di provvedimento, esclusivamente l'assistenza legale o anche altro?

MANCUSO. Questo non è affatto tassativo.

PRESIDENTE. Condivido questo tono della conversazione, ma bisogna fare attenzione, perché questa è una audizione ed è importante che tutto rimanga agli atti.

Pertanto, per ogni interruzione occorre chiedere la parola, anche al fine di consentire ai giornalisti di seguire l'audizione.

MANTOVANO. Come dicevo, il disciplinare riguarda solo l'assistenza legale o dell'altro? In ogni caso, credo sia interesse della Commissione poterlo prendere in considerazione, sia pure con tutti i limiti di riservatezza e di segretezza.

L'ultimo quesito è il seguente. A proposito degli obblighi delle persone protette, al punto 8, si dice, a carico di Brusca e di altri - mi sembra che il modulario sia assolutamente identico a quello di altri - che questi si impegna a informare il Servizio centrale di protezione dei propri cespiti, anche sopravvenuti, mobiliari e/o immobiliari. Vorrei sapere se questa informazione vi sia o meno arrivata; nel caso in cui non vi fosse pervenuta, vorrei sapere se avete fissato un termine entro il quale vi deve giungere. Inoltre, vorrei sapere, quando arriverà, se è prevista una verifica della fondatezza di questa informativa da parte di ufficiali di polizia giudiziaria o, comunque, di persone particolarmente esperte a valutare un certo tipo di informazioni e a svolgere indagini patrimoniali.

PRESIDENTE. Sottosegretario Brutti, le do la parola per cominciare a rispondere a questo primo gruppo di domande.

BRUTTI. A me tornerebbe comodo seguire la falsariga delle domande proposte dall'onorevole Mancuso, perché spesso le questioni poste da altre domande intervengono su quelle e ne sono in qualche modo parte. C'è qualcosa nelle domande dell'onorevole Borghezio che, invece, va al di là di quanto avevamo in precedenza già discusso.

In primo luogo, in merito alla questione delle contraddizioni tra quanto è stato rappresentato davanti alla Commissione antimafia e le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in sede di *question time*, devo dire che non c'è alcuna contraddizione. Ho più volte fatto riferimento alla necessità, all'obbligo che abbiamo di esercitare un controllo sui comportamenti di Giovanni Brusca. Lo ha il Servizio centrale di protezione e la commissione per i programmi di protezione, attraverso le informazioni che acquisirà dalle autorità che sono a più diretto contatto con Brusca, il quale - come è noto - si trova in carcere e in quel luogo rimarrà.

Il contratto ha durata di dodici mesi e questo significa che, al termine, è necessario svolgere un controllo complessivo su quanto è accaduto in questo periodo, sia sotto il profilo dell'attendibilità delle dichiarazioni ulteriormente rese sia sotto quello dei comportamenti. Tuttavia, è evidente che anche prima della scadenza dei dodici mesi, la vigilanza verrà esercitata e qualsiasi fatto rilevante verrà considerato, adeguatamente valutato ai fini delle decisioni di nostra competenza.

Quindi, nessuna contraddizione, ma una vigilanza massima dall'inizio alla fine della durata del contratto.

Quanto poi alla questione che il documento reca la mia firma e non quella del detenuto, ciò dipende semplicemente dal fatto che ho portato in

Commissione il contratto, le regole che abbiamo predisposto. Il testo con la firma del collaborante deve ancora tornare indietro alla commissione; naturalmente, quando ciò avverrà, quel testo sarà portato a conoscenza della Commissione antimafia. (*Commenti dell'onorevole Mancuso*). La firma non è simultanea, non ci sediamo intorno allo stesso tavolo, onorevole Mancuso. Siamo in attesa che questi fogli ritornino con la firma della persona interessata.

Per quello che riguarda le regole che sono ricollegate a questo contratto, vorrei dire all'onorevole Mantovano che si tratta esattamente...

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario, consenta all'onorevole Mancuso una civile interruzione.

MANCUSO. Non poteva permettersi di dire ciò che ha detto, perché questo è proprio un contratto simultaneo, tant'è vero che è indicata la data.

BRUTTI. È la data in cui l'abbiamo predisposto.

MANCUSO. No, è un contratto, un atto bilaterale.

BRUTTI. Va bene!

MANCUSO. No, va assolutamente male, anche per la dignità del Governo.

BRUTTI. No, mi permetto di dire che va benissimo, perché è esattamente quello che dovevamo fare e l'abbiamo fatto nel rispetto delle regole.

Per quanto riguarda le ulteriori regole che si ricollegano al contratto, come diceva l'onorevole Mantovano, queste sono relative all'assistenza legale. Peraltro, ritengo che su tale materia sia necessario svolgere una riflessione e giungere ad una definizione più accurata dei criteri che devono essere adottati. Penso che su questo tema debba svolgersi un esame attento e che debbano essere definiti criteri nuovi. Avverto molto la necessità, sia pure nella condizione attuale di assoluta inadeguatezza e di lacunosità delle norme legislative, di adeguare i criteri in base ai quali lavora la commissione, le regole interne del Servizio.

Dal dibattito che c'è stato in Commissione, al di là delle ovvie distinzioni polemiche, giungono al Governo stimoli e indicazioni (nel senso di un adeguamento e di una correzione di queste regole, perché divengano il più possibile certe e rigorose) che il Governo non lascerà cadere.

Mi soffermerò ora sulle rivelazioni di Brusca sul «papello», cui faceva riferimento l'onorevole Borghezio. Purtroppo siamo costretti ad usare questo gergo un po' stravagante nei nostri dibattiti. Risponderò con un breve richiamo a tale questione nell'ambito di una delle risposte che darò all'onorevole Mancuso. Infatti, di tali rivelazioni si fa menzione

nel dibattimento del processo per la strage di via D'Amelio, per il quale è stata pronunciata sentenza dalla Corte d'assise di Caltanissetta il 9 dicembre 1999. Quindi, tutto quello che Brusca ha detto al riguardo è in quel dibattimento, si può leggere e analizzare; ampi stralci sono riportati proprio nella sentenza della Corte d'assise di Caltanissetta. Ma su questo punto darò maggiori indicazioni tra qualche momento.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che ho richiesto non solo gli atti del dibattimento, ma anche quelli relativi al dispositivo che è stato preparato ieri, perché questo è molto interessante ai fini dei lavori della Commissione.

BRUTTI. Vorrei ora rispondere ad una domanda dell'onorevole Mantovano, che è nuova rispetto a quelle che mi sono state poste finora, cioè se è pervenuta notizia sui cespiti di cui si fa riferimento nel contratto. In questo momento, al di là delle informazioni che abbiamo assunto dagli atti giudiziari, non ci è pervenuta altra notizia, ma è chiaro che in quella clausola si definisce un impegno preciso, che noi attendiamo sia rispettato in tempi brevi.

Per quello che riguarda la revoca del regime del 41-bis, tale decisione dipende implicitamente dalla condizione nella quale Brusca viene a trovarsi. Come sapete, vi sono circuiti distinti per le diverse figure di detenuti. Brusca è un detenuto collaborante, perciò è in un circuito diverso da quello relativo al 41-bis, che implica una serie di severe restrizioni che invece non sono previste nei confronti dei collaboranti. Anzi, come dicevo l'altra volta, nei confronti dei collaboranti vi sono limitate occasioni di contatti e orari diversi da quelli di chi è sottoposto ad un regime carcerario più severo.

Ora, vorrei riprendere la lista delle domande alle quali ho preparato una risposta. Rispondendo ad esse, forse potrò accennare più specificamente anche ad altre questioni che sono state poste in questa sede, ma non solo. Vorrei iniziare dalla prima domanda posta dall'onorevole Mancuso.

MANTOVANO. Mi scusi se la interrompo, ma non so se parlerà ancora dei cespiti e vorrei avere un chiarimento. Lei converrà che dire che provvederete nei tempi brevi è un po' poco.

BRUTTI. No, deve provvedere lui in tempi brevi, perché il contratto lo obbliga a questo.

MANTOVANO. Ma è fissata comunque una scadenza? C'è una modalità di verifica? Se Brusca dice che ha solo un *cottage* sulle Dolomiti, ci sarà un'indagine patrimoniale volta ad individuare eventuali altri beni?

BRUTTI. Come lei sa, le indagini sono in corso, tant'è vero che – come dicevo la volta scorsa – abbiamo fissato per l'8 aprile un'udienza

davanti al tribunale di Palermo per misure di prevenzione nei confronti di un presunto prestanome di Brusca. Quest'ultimo ha dichiarato di voler intervenire in quell'udienza, perciò in tale occasione potremo verificare se la sua collaborazione si sviluppa su questo terreno in modo coerente e conseguente, così come deve svilupparsi.

Ripeto, i procedimenti sono in corso e là si misura l'atteggiamento di Brusca. Da questi possiamo trarre tutti gli elementi per regolare il nostro comportamento e le nostre decisioni, non certo da un'indagine diretta, per la quale la commissione e il Servizio di protezione non hanno gli strumenti.

MANTOVANO. E come si fa a verificare l'adempimento del contratto?

BRUTTI. L'adempimento del contratto dipenderà da quello che Brusca ci dirà riguardo alle sue condizioni economiche. Poi ci sono anche i procedimenti di prevenzione su tutti gli altri beni che fanno capo non a lui direttamente, ma a prestanome. Credo che questo sia il terreno più rilevante sul quale dovremo misurare la collaborazione.

MANCUSO. Questa è una condizione del contratto, non della collaborazione!

PRESIDENTE. È possibile fare tante altre domande al Sottosegretario, ma non si può continuare in questo modo.

La prego di continuare, signor Sottosegretario.

BRUTTI. Rispondo alla domanda numero uno, che ruotava intorno ai tempi della decisione. Ho già detto che la prima proposta congiunta delle tre procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze per l'ammissione al programma di protezione è del 2 febbraio 1999. Essa si fonda su un insieme di fatti che indicano un atteggiamento di collaborazione da parte di Brusca iniziato dal 6 novembre 1996. Quella proposta congiunta menziona anche una serie di elementi che hanno indotto a considerare attendibili le dichiarazioni di Brusca.

Dopo quella proposta, la commissione, per deliberare, aveva bisogno di un parere motivato della Direzione nazionale antimafia. Questo parere è pervenuto il 29 luglio del 1999. A questo punto, la commissione ha chiesto ulteriore documentazione alla Direzione nazionale antimafia per formarsi una diretta opinione sugli atti. La documentazione è stata trasmessa dalla Direzione nazionale antimafia il 29 ottobre 1999; poco più di un mese e mezzo dopo, è intervenuta la crisi di Governo.

Precisamente l'8 febbraio 2000, il giorno prima in cui veniva perfezionata la nomina della commissione per i programmi di protezione, cioè il 7 febbraio 2000, la procura della Repubblica di Caltanissetta inviava una nota nella quale confermava ulteriormente la rilevanza della collaborazione di Brusca, con particolare riguardo al processo di secondo grado

per la strage di Capaci nel quale – qui rispondo alla domanda dell'onorevole Mantovano – la stessa procura sostiene che le indicazioni da lui fornite: «hanno consentito di cogliere un profondo mutamento e una consistente evoluzione rispetto alla deposizione resa» precedentemente.

Per tale motivo – precisava la lettera del procuratore Tinebra – il pubblico ministero ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna di Brusca a diciannove anni di reclusione, mentre erano ventisei in primo grado, previo riconoscimento della speciale attenuante di cui all'articolo 8 della legge n. 203 del 1991. Con il processo in secondo grado per la strage di Capaci siamo a questo punto, onorevole Mantovano.

Vi erano elementi di novità in questa lettera della procura di Caltanissetta, ed analogamente un fatto nuovo è rappresentato dalla condanna pronunciata il 9 dicembre 1999 dalla Corte d'assise di Caltanissetta nel processo per la strage di via D'Amelio, che riconosceva anch'essa a Brusca l'attenuante di cui al citato articolo 8. Quella sentenza – come è noto – è stata depositata il 9 marzo 2000. Ho avuto modo di leggerla ed è indubbio che il riconoscimento dell'attenuante sia ampiamente motivato, con una puntuale analisi delle ragioni di attendibilità delle dichiarazioni anche per quanto riguarda il tema dei tentativi di approccio e di trattativa che il vertice di Cosa nostra avrebbe ritenuto di attivare già nell'estate del 1992, attraverso la mediazione di Vito Ciancimino, con esponenti delle istituzioni.

I riferimenti che faceva l'onorevole Borghezio a collegamenti politici non trovano spazio nelle dichiarazioni di Brusca rese a dibattimento, né trovano spazio nella motivazione della sentenza. Tutta questa materia, comunque, è nel dibattito; le dichiarazioni di Brusca sono ampiamente riversate nella motivazione della sentenza.

Sottolineo che i dati di cui ho parlato risalgono ad un periodo relativamente recente, soltanto nell'ultimissimo periodo la commissione ha potuto tenerne conto.

Sulla seconda domanda, ripresa dall'onorevole Borghezio, riguardante l'episodio Mutolo, vorrei ricordare che Gaspare Mutolo è nel programma di protezione, che è soggetto a verifica periodica. La commissione valuta con attenzione e rigore i suoi comportamenti, quali risultano al Servizio di protezione e alle autorità di pubblica sicurezza, poiché è compito della commissione tenere sotto controllo, nonostante le difficoltà di una legge lacunosa e inadeguata, i comportamenti di tutti i collaboratori.

Sulla denuncia segnalata dall'onorevole Mancuso, relativa ad un episodio che sarebbe avvenuto all'incirca sei anni fa, è in corso un'indagine. Noi attendiamo, a questo riguardo, che ci vengano comunicate le valutazioni dell'autorità giudiziaria.

Giovanni Mutolo non è destinatario di un programma di protezione. Sulla sua denuncia, cioè sugli incontri che vi sarebbero stati tra Gaspare Mutolo e Buscetta per concordare le versioni, è in corso un'indagine a Palermo. C'è una denuncia di Giovanni Mutolo; su questa si è costituito un procedimento, sono in corso indagini e noi attendiamo le valutazioni del-

l'autorità giudiziaria per assumere eventualmente delle determinazioni in merito.

Alla terza domanda, che ancora ritorna sui motivi che hanno determinato la decisione della commissione, sui suoi tempi, prima sul ritardo e poi sull'accelerazione, ho già risposto. Dopo un lavoro lungo ed intenso di accertamento, di cui ho documentato tutte le fasi e tutti gli atti rilevanti, non c'era più motivo di attendere e di rinviare. D'altro canto, come ho già cercato di spiegare la volta scorsa, non c'era motivo per respingere le proposte congiunte di tre procure (Palermo, Caltanissetta e Firenze), le ultime indicazioni della procura di Caltanissetta ed il parere positivo del procuratore Vigna. Non c'era motivo per contestare e disattendere quanto affermavano le sentenze in primo grado e in appello di Firenze e Caltanissetta.

La quarta domanda riguarda le ragioni che sono alla base della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, la questione dei latitanti e altro. Come ho già detto, l'ultima sentenza per noi rilevante è stata pronunciata il 9 dicembre 1999, e si riferisce alla strage di via D'Amelio. Essa riconosce come attendibili le dichiarazioni di Brusca.

Attenzione, vorrei sottolineare un punto che ho già richiamato una settimana fa. L'attendibilità, in tutti i nostri atti, è sempre riferita alle dichiarazioni del collaborante, analizzate e riscontrate dall'autorità giudiziaria. Non è Brusca ad essere dichiarato attendibile, non c'è alcun affidamento in bianco; il controllo deve essere costante. Certo, se le dichiarazioni valutate come attendibili riguardano il vertice dell'organizzazione mafiosa, se contribuiscono alla cattura di latitanti, esse implicano una scelta dirompente, il distacco dall'organizzazione o la rottura del vincolo associativo.

Alla quinta domanda (come mai si è aspettato fino adesso per utilizzare il via libera delle Procure a sostegno della decisione) ho già risposto. Posso aggiungere che nel processo di appello per la strage di Capaci, per il quale la procura di Caltanissetta ha già concluso con una serie di richieste di condanna, fondate anche sulle dichiarazioni di Brusca, queste - a quanto ci è stato segnalato - hanno contribuito a mettere a fuoco, secondo la valutazione del pubblico ministero, varie posizioni di esponenti mafiosi di primo piano; tra le altre, la posizione di Giuseppe Graviano del quale è stato più puntualmente ricostruito il ruolo nel progetto e nell'esecuzione della strage e di Giuseppe Farinella.

Inoltre, le dichiarazioni di Brusca - come sottolineato dalla procura di Caltanissetta - hanno indicato le modalità di raccolta del consenso e di decisione della commissione provinciale di Cosa nostra in ordine al progetto della strage di Capaci e alla sua esecuzione, indicando che l'intera commissione aveva deciso; questo implica l'affermazione di una responsabilità piena, senza distinzione di gruppi all'interno di Cosa nostra.

Sottolineo questo anche per la preoccupazione, avanzata dall'onorevole Carrara, di una parzialità delle dichiarazioni accusatorie di Brusca, perché si può prendere in esame questo problema.

Posto che si tratti di dichiarazioni attendibili, occorre anche valutare se esse non siano orientate solo in un senso. È vero che in una prima fase,

precisamente nei mesi di luglio e agosto 1996, le dichiarazioni di Brusca sono state parziali, orientate in una sola direzione e nella sostanza volte a coprire le responsabilità di Vito Vitale. Ma questo orientamento unilaterale è stato abbandonato, stando alle carte che ci sono state fornite e alla valutazione unanime degli uffici di procura, ma stando anche alle sentenze che ho citato, a partire dal mese di novembre 1996. Via via nel tempo, questa posizione è diventata più chiara e più netta.

In questo quadro, la valutazione che dà il procuratore Tinebra circa l'importanza delle dichiarazioni ai fini dell'individuazione del funzionamento della commissione provinciale, e quindi della distribuzione delle responsabilità, è un dato, nella sua valutazione, ma anche nella nostra, di un certo rilievo.

La sesta domanda fa riferimento ad eventuali recenti comportamenti di Brusca, a quali specifiche circostanze, persone, situazioni, si riferiscono, se i relativi verbali sono stati depositati, in quale processo, e altro.

Le dichiarazioni di Brusca ritenute attendibili sono state rese nell'ambito di dibattimenti e, precisamente, nel processo per l'attentato dell'Adaura contro Giovanni Falcone, attentato perpetrato nell'estate 1989, che non era affatto finto, come allora alcuni sostenevano, facendo il gioco della mafia; nel processo per la strage di Capaci; nel processo per la strage di via D'Amelio; nel processo di Firenze per le stragi del 1993. Sono atti che chiunque può leggere. In due casi, specifiche dichiarazioni di Brusca - e con questo rispondo alla seconda parte della domanda dell'onorevole Mancuso - sono state ritenute non attendibili. Il primo caso: nel processo per il duplice omicidio di Giuseppe Di Fede e Carlo Napolitano, egli si era autoaccusato ma la Corte d'assise di Caltanissetta lo aveva assolto dall'imputazione e condannato per autocalunnia. La procura di Caltanissetta ha però formulato di recente una diversa valutazione di quel fatto. Ha presentato, infatti, appello contro l'assoluzione di Brusca che si era dichiarato colpevole, essendo venuta in possesso di elementi circa la non rispondenza al vero di dichiarazioni contrapposte a quelle di Brusca, che la inducono a considerare attendibile quanto detto dal collaboratore. Mi rendo conto che si tratta di una materia intricata. Tuttavia, abbiamo una dichiarazione risalente al primo periodo che era stata dichiarata inattendibile e abbiamo adesso un appello della procura di Caltanissetta contro l'assoluzione di Brusca per quella dichiarazione con la quale egli si autoaccusava. Per alcune sue dichiarazioni, inoltre, relative ai tentativi d'aggiustamento del maxiprocesso in appello, rese in dibattimento nel luglio 1997 e, precisamente, se non sbaglio, il 30 luglio, Brusca è stato condannato in primo grado per calunnia nei confronti di un magistrato, che è il giudice *a latere* del maxiprocesso in appello. Pende attualmente un giudizio d'appello nel processo per calunnia. Non dirò il nome del giudice interessato ma credo che l'onorevole Mancuso lo conoscerà. (*Commenti del deputato Mancuso*). Le dichiarazioni giudicate inattendibili e calunniose riguardano contatti tenuti dal padre di Giovanni Brusca, Bernardo, che sarebbe stato, secondo quanto egli racconta, protagonista dell'aggiustamento del processo, attraverso intermediari. Stando a quello che Brusca ha dichiarato, si sarebbe

trattato di medici che facevano da intermediari tra Giovanni Brusca e le persone da contattare.

MANCUSO. Non solo medici.

BRUTTI. Giovanni Brusca asserisce di non aver preso parte ad alcuna iniziativa. Ciò che dice gli risultava in modo indiretto. Bernardo Brusca, che non è un collaborante, non conferma le dichiarazioni del figlio che sono quindi prive d'alcun riscontro. Non solo, nella sentenza di primo grado del tribunale di Roma sono ricostruite ampiamente tutte le ragioni che inducono a considerare non rispondenti al vero quelle dichiarazioni.

Questa vicenda conferma, ancora una volta, quanto sia necessario – anche se, naturalmente, è pendente il giudizio d'appello – che ciascuna dichiarazione sia sottoposta ad un rigoroso vaglio di attendibilità da parte dell'autorità giudiziaria. Quella dichiarazione era del mese di luglio 1997; c'è stato il vaglio di attendibilità che ha dato questo risultato. Ritenere che per i contributi dati alla giustizia il collaboratore possa aver rotto il vincolo associativo che lo legava all'organizzazione o ritenere che egli e i suoi familiari corrano dei pericoli non significa attenuare il necessario rigore nei controlli che la magistratura deve svolgere su ciascuna delle sue affermazioni. Allo stesso rigore deve ispirarsi – e vi assicuro che s'ispirerà – l'attività di vigilanza che compete al Servizio di protezione e alla commissione centrale che decide sui programmi.

La settima domanda riguarda le dichiarazioni rese da Brusca circa presunte trattative. Voglio ripetere che tutto è nei dibattimenti. La commissione ha esaminato e continuerà ad esaminare, per quanto di sua competenza, tutti gli atti che le saranno inviati dalle autorità giudiziarie competenti.

L'ottava domanda riguarda i profili finanziari ed economici. Ad essa ho già risposto. I procedimenti per il sequestro e la confisca dei beni di Brusca vanno avanti. Nei prossimi giorni, e già nell'udienza dell'8 aprile davanti al tribunale di Palermo per il sequestro di beni nei confronti di presunti prestanome, misureremo come su questo piano si sviluppa la sua collaborazione. Nessun bene di provenienza illecita deve essere risparmiato, nessun bene di provenienza illecita deve essere restituito.

Passo, infine, alla nona domanda. Anzitutto desidero rispondere alla parte finale della domanda, che riguarda i colloqui investigativi con Giovanni Brusca. Com'è ben noto, per aver notizie sui colloqui investigativi con Giovanni Brusca basta consultare il registro dei colloqui investigativi presso il Ministero della giustizia. C'è inoltre un'ulteriore registrazione di questi colloqui presso il carcere in cui si svolgono. Dalle informazioni che ho acquisito risulta che Brusca ha effettuato, con appartenenti alle forze di polizia, sei colloqui investigativi dal 23 marzo al 6 agosto 1996, cioè prima che le tre Procure iniziassero gli interrogatori. Agli stessi hanno esclusivamente partecipato due funzionari, sempre i medesimi, della polizia di Stato, che avevano coordinato le operazioni relative alla sua cattura. Risulta che il dottor De Gennaro non ha mai incontrato Giovanni Brusca.

MANCUSO. Neanche in aeroplano.

BRUTTI. Con riferimento alle affermazioni dell'onorevole Mancuso relative all'episodio citato da ultimo, cioè le pseudo notizie che si riferivano all'onorevole Violante e a quanto è seguito a tali pseudo notizie, vorrei ricordare che il 23 agosto 1996, in una intervista ad un giornale, l'avvocato Vito Ganci, *ex* difensore del Brusca, dichiarava che il suo assistito gli avrebbe confidato di aver avuto prima del 1992 incontri con personaggi di primo piano delle istituzioni, volti ad aggiustare il maxiprocesso in Cassazione e a creare cose incredibili e destabilizzanti per il paese. Vito Ganci conferma, parlando di altissimi soggetti istituzionali, che gli avrebbero proposto un piano. Brusca avrebbe rivelato un presunto complotto contro l'onorevole Andreotti. (*Commenti del deputato Mancuso*).

Il 24 agosto 1996 il dottor De Gennaro rappresentò alle agenzie di stampa che nelle dichiarazioni di Brusca potevano essere stati inseriti elementi depistanti. Il 25 agosto 1996 quasi tutti i quotidiani riportarono interviste dell'avvocato Ganci nelle quali si ritornava sulla pseudo notizia cui facevo riferimento prima.

Ricordo che il ministro dell'interno Napolitano, nei giorni successivi e dopo quella dichiarazione del dottor De Gennaro, riconobbe la piena legittimità di dichiarazioni di quel genere, poiché il prefetto De Gennaro era direttore della Criminalpol, responsabile del Servizio centrale di protezione e anche del coordinamento degli investigatori che operano sotto la guida della magistratura inquirente. Nell'occasione, l'onorevole Napolitano affermò che da parte sua non vi era stata alcuna dissociazione o censura del comportamento del funzionario. Egli si era limitato a distinguere gli ambiti di responsabilità. Vi fu, quindi, una messa a punto del ministro Napolitano che aveva distinto, come affermava in un comunicato di quei giorni, gli ambiti di responsabilità che sono propri del Direttore della Criminalpol da quelli che sono propri del Ministro dell'interno. In quell'occasione - non avrebbe potuto essere altrimenti - il ministro Napolitano respinse anche i giudizi che talvolta erano ingiuriosi nei confronti di un funzionario che non poteva, rispetto ad una polemica politica che lo coinvolgeva, personalmente e direttamente difendersi.

Per quanto riguarda il merito di quanto allora dichiarato dal Direttore della Criminalpol, osservo che l'elevato spessore criminale del Brusca imponeva in quel momento di valutare con estrema cautela tutte le notizie relative a quanto egli affermava, tanto è ciò vero che noi abbiamo avuto una conferma da tutte le Procure della Repubblica che hanno seguito la vicenda Brusca ed anche dalle sentenze, le quali ci hanno spiegato come ci sia stata, in una prima fase, precisamente nell'estate 1996, una linea di comportamento che non era ispirata alla collaborazione, che non concretava una collaborazione, anzi, tutt'altro. Vi era, infatti, in quelle prime dichiarazioni, non solo un'insufficienza ed una parzialità ma anche qualcosa di più. Vi era un depistaggio.

MANCUSO. Calunnioso.

BRUTTI. Il 28 agosto 1996 Brusca venne interrogato dalle tre Procure e gli fu espressamente richiesto di chiarire il significato delle affermazioni dell'avvocato Ganci. In quella occasione, di fronte all'esplicita sollecitazione da parte di tutte e tre le Procure, dichiarò che aveva elaborato un piano per buttare fango sull'onorevole Violante, piano che egli poi abbandonò.

Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione nella quale prima del 28 agosto 1996, cioè prima che i fatti segnalati dall'avvocato Ganci venissero proposti e contestati a Brusca, non vi era stata da parte di quest'ultimo nessuna affermazione calunniosa nei confronti del presidente Violante. Egli prima di allora non ne aveva mai parlato.

Dunque non nasce un procedimento per calunnia – questo risulta al mio ufficio – poiché nel momento in cui quelle dichiarazioni vengono contestate al Brusca questi dice: «C'era un progetto di depistaggio e di calunnia ma io lo ho abbandonato e lo indico come falso, infondato, privo di qualsiasi rispondenza nei fatti».

Ciò risulta rispetto all'ultima questione posta dall'onorevole Mancuso.

Vorrei dare alla Commissione anche qualche ulteriore elemento di conoscenza sulla nostra attività, ma forse posso farlo dopo le domande.

PRESIDENTE. Sì, è meglio.

BORGHEZIO. Signor Presidente, vorrei soltanto chiedere telegraficamente al Sottosegretario se ritiene di far pervenire alla Commissione un appunto in risposta alle mie domande circa le ombre nella gestione dei pentiti da parte del Servizio centrale.

BRUTTI. Rispondo subito. Naturalmente tutto quello che è agli atti e che noi possiamo comunicare alla Commissione lo comunicheremo e lo trasmetteremo.

Abbiamo avuto una fase tumultuosa nel primo periodo di gestione dei collaboratori di giustizia, una fase tumultuosa per il gran numero di persone che dichiaravano di scegliere la via della collaborazione. Lo sforzo che stiamo compiendo in questo momento, non da ora, ma comunque la stella polare che ispira il nostro lavoro è quella di introdurre criteri il più possibile rigorosi, certi, uniformi in questa materia.

Le segnalazioni che vengono inviate circa contatti che non sono consentiti, a seconda della gravità di tali contatti, danno luogo a diffide o possono dar luogo alla revoca del programma di collaborazione. Infatti, chi è destinatario di tale programma si obbliga a determinati comportamenti e gran parte delle regole relative a questi comportamenti per il collaboratore che non è detenuto corrispondono all'esigenza di proteggerlo al meglio, vale a dire, tra l'altro, all'esigenza di spendere bene i soldi dello Stato destinati a rendere possibile la protezione.

Pertanto, contatti non consentiti di qualsiasi genere – senza arrivare ai contatti tra collaboratori, che naturalmente danno luogo ad un altro pro-

blema che riguarda la «genuinità» della collaborazione – non possono realizzarsi e se si realizzano danno luogo a misure decise dalla commissione di protezione, che possono arrivare – se i comportamenti rivestono una particolare gravità anche ai fini della protezione e della difesa dal pericolo – alla revoca del programma di protezione. Quest'ultimo può essere revocato anche senza aspettare la scadenza oppure nel momento in cui, alla data della scadenza, si compie un esame complessivo dei comportamenti del collaborante. Del resto – questo lo stiamo facendo – quando ci sono violazioni delle regole di comportamento stiamo prendendo misure immediate, anche di revoca del programma.

PRESIDENTE. Per il momento mi fermerei qui. Se ci sono ulteriori questioni, l'onorevole Borghezio può segnalarmele e io chiederò al Sottosegretario di inviare una risposta scritta.

Desidero avvertire soprattutto i colleghi della Camera che il Senato oggi, alle 13, ha votato un cambiamento del calendario dei lavori. Ciò consentirà domani mattina di iniziare la discussione generale e, se è possibile, di avviare domani pomeriggio il voto conclusivo sul provvedimento relativo ai collaboratori di giustizia. Lo considero un risultato importante dell'intera Commissione perché credo che abbia avuto una notevole influenza il fatto che la Commissione all'unanimità abbia chiesto tale cambiamento al presidente Mancino. Tale decisione ha comportato sacrifici non di poco conto per il dibattito in corso nell'Aula del Senato perché si stava discutendo di una legge, quella sulla procreazione assistita, che riveste una grandissima importanza per le notevoli questioni morali che solleva e poneva problemi di ogni tipo, anche alla maggioranza che si è assunta la responsabilità di proporre al Senato un cambiamento del calendario dei lavori.

Lo considero un risultato importante e volevo sottolinearlo.

Approfitto di questa breve pausa per ringraziarvi da parte dell'onorevole Lumia degli auguri inviati. Egli mi ha chiamato oggi per dirmi che è vicino a noi, anche se è costretto dai medici ad osservare 10-12 giorni di assoluta immobilità e riposo per la frattura riportata in conseguenza dell'incidente di cui è stato vittima.

DIANA. La sottoscrizione del contratto di collaborazione con Brusca ha sicuramente suscitato un turbamento nella coscienza pubblica per ciò che di negativo tale persona ha rappresentato nell'immaginario collettivo del nostro paese. Tuttavia, mi sembra che non sia in discussione l'attendibilità di tale collaboratore, esaminata da ben tre Procure, né mi sembra in discussione il giudizio morale su persone che hanno partecipato ad associazioni e ad attività criminali. A meno che non si voglia riaprire una discussione sui collaboratori, che è giunta ad un approdo ben definito in sede parlamentare (a tale proposito il Presidente ha dato poco fa informazioni incoraggianti), mi sembra che non ci si possa attardare ulteriormente sull'utilità dello strumento dei collaboratori, utilità che è stata valutata positivamente da tutti i Gruppi parlamentari. Penso che dobbiamo anche va-

lutare il rischio di suscitare emotività contro uno strumento che – ripeto – tutti i Gruppi parlamentari giudicano positivamente.

Allora, se viene riaffermata l'utilità di questo strumento, vorrei chiedere al Sottosegretario qual è oggi la situazione che abbiamo davanti. C'è un rischio di *overdose* di collaboranti oppure c'è il rischio che si vada riducendo, se non estinguendo, questo strumento che riteniamo tutti utile?

CURTO. Farò alcune domande che forse sono state poste anche da altri colleghi, ma per le quali non mi pare che sia stata chiarita in maniera puntuale la risposta.

Leggo su un articolo de «il manifesto» del 15 marzo che il magistrato Alfonso Sabella definisce «decimato» il patrimonio di Giovanni Brusca. «Decimato» vuol dire aver perso molti pezzi, ma vuol dire anche conoscere probabilmente l'entità dello stesso. Allora, al momento a quanto ammonterebbe, in base alle conoscenze del Ministero, il patrimonio di Giovanni Brusca? Quanto di esso ha subito provvedimenti di sequestro e quanto di esso ha subito provvedimenti di confisca?

In secondo luogo, molto spesso ci troviamo di fronte ad un Governo che rilascia dichiarazioni contrastanti – purtroppo ne dobbiamo prendere atto – rispetto alle quali noi non esprimiamo giudizi; vorremmo però conoscere la sua reale posizione.

Signor Sottosegretario, nella scorsa audizione lei ha dichiarato che l'ammissione di Brusca al programma di protezione era stata resa possibile dalla utilità della collaborazione e dalla attendibilità dello stesso Brusca.

BRUTTI. Non ho mai parlato di attendibilità di Brusca ma, come lei sa, ho fatto sempre riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni riscontrate nei procedimenti.

CURTO. Con particolare chiarezza lei ha fatto propria la dichiarazione della Direzione nazionale antimafia che concludeva osservando che «per quanto fin qui esposto la collaborazione di Brusca Giovanni si può dunque definire, a parere di questo ufficio, di grandissima rilevanza». Pertanto, fino a quel momento risultava attendibile ed utile.

L'ammissione al programma di protezione presuppone che tali caratteristiche di attendibilità e di utilità siano state date per acquisite mentre, secondo il parere del Presidente del Consiglio, questi fatti sono ancora da verificare.

Dal momento che la posizione dello stesso Brusca è fortemente anomala anche sul piano del regime restrittivo cui è sottoposto, evidentemente un chiarimento al riguardo sarebbe opportuno anche perché, signor Sottosegretario, lei ha utilizzato una particolare espressione riguardo Giovanni Brusca che ha definito «ex mafioso». Probabilmente si sarà trattato di un *lapsus* e magari questa è la sede più opportuna perché lei corregga la sua affermazione resa nel corso della precedente audizione; ma se dovesse

confermare che, a suo avviso, Giovanni Brusca in questo momento è semplicemente un ex mafioso, allora darebbe ragione alle nostre valutazioni.

Inoltre, i gravi episodi verificatisi all'interno della magistratura di Messina ci inducono a pensare che non siano casi isolati quelli in cui la gestione dei collaboratori di giustizia presenta deviazioni di natura strutturale rispetto al normale *iter* che, invece, dovrebbe essere seguito.

Il Governo si è posto il problema di un monitoraggio globale della gestione dei collaboratori di giustizia? Infatti, mi sembra che in merito potrebbero emergere molti altri casi simili ai precedenti.

Anche questo argomento potrebbe essere oggetto di valutazione e ci auguriamo che la legge di modifica del regime vigente sia approvata al più presto. Riteniamo però che tale misura non sia sufficiente.

CALVI. Signor Presidente, vorrei innanzitutto associarmi agli auguri rivolti all'onorevole Lumia anche se vorrei che la Commissione ricordasse in ogni occasione anche il carabiniere deceduto nell'incidente che ha coinvolto il nostro collega. So che lei ha partecipato ai funerali rappresentando tutti noi, ma credo sia opportuno esprimere un sentimento di solidarietà non solo all'onorevole Lumia ma anche ai familiari dell'agente scomparso nell'esercizio delle proprie funzioni.

PRESIDENTE. Lo abbiamo fatto nel corso della precedente seduta, senatore Calvi.

CALVI. In ordine al tema oggetto di discussione, lei sa bene, signor Sottosegretario, che nel corso del dibattito in Commissione e di quello all'interno dell'opinione pubblica l'ammissione di Brusca al programma di protezione ha destato molta preoccupazione e una forte inquietudine, a volte certamente comprensibile, come nel caso di una delle sorelle del giudice Falcone, altre volte forse meno perché spesso tali timori sono utilizzati per fini non immediatamente connessi ai fatti di cui ci stiamo occupando.

Vi sono stati momenti di forte emotività e sono stati espressi giudizi di valore etico ma io credo che dovremmo tornare a ragionare in termini di diritto.

Ho apprezzato molto le risposte assai chiare che ella ha fornito e che hanno consentito alla Commissione di verificare anche come le preoccupazioni e le inquietudini, fondate o meno, certamente erano state in qualche modo sollecitate da episodi che non corrispondevano alla realtà. La corresponsione di somme o il fatto che il collaborante potesse in tempi assai brevi essere libero, sollecitavano preoccupazioni utilizzate poi anche per fini diversi, ma le parole e le assicurazioni che lei ha fornito in questa sede hanno chiuso ogni possibilità di ulteriore polemica.

In ordine al problema dei cosiddetti collaboranti o pentiti, intendo rivendicare a me e al mio Gruppo il merito di avere spesso criticato e censurato con forza l'attuale assetto normativo e anche l'utilizzo non sempre corretto dei collaboranti.

La legge ha certamente mostrato di essere inadeguata ai problemi che i rapporti tra magistratura inquirente, pentiti, forze dell'ordine, giudici ed avvocati hanno rilevato, sottolineando quanto fosse necessario l'impegno del Parlamento nell'approvare una legge di modifica del provvedimento vigente, peraltro risalente al 1991.

Signor Presidente, lei ha informato la Commissione che l'Aula del Senato inizierà domani mattina la discussione generale in merito ad un disegno di legge che io giudico buono, certamente migliorabile come tutti i disegni di legge; il dibattito che si è svolto in Commissione giustizia del Senato è stato ampio ed approfondito ed ha permesso l'elaborazione di un testo che io ritengo essere sicuramente una base più che ottima per definire una nuova legge.

Non posso non rinnovare il rammarico per il fatto che avremmo potuto approvare questo disegno di legge già molti mesi fa, ma il ritardo è da attribuire alla volontà dell'opposizione, ed in particolare di Forza Italia, di ritirare il consenso all'esame del provvedimento in sede deliberante. Come ha ricordato nella scorsa seduta il senatore Novi, le ragioni di questo rifiuto non erano connesse a valutazioni specifiche relative al provvedimento ma a motivazioni di carattere politico. Questo rappresenta fonte di ulteriore rammarico da parte mia perché non credo che ragioni di politica generale o strategie che ciascun partito e ciascun Gruppo può adottare possano interferire nella produzione normativa in particolare di una legge così importante.

Vorrei che lei, signor Sottosegretario, fornisse una risposta più esauriente alla domanda che intendo porle. Noi sappiamo che la Commissione antimafia procede in base ad una propria autonomia, può decidere a prescindere dalle valutazioni e dai giudizi che ad essa pervengono, dispone di strumenti per poter valutare in modo autonomo e decide secondo criteri propri. Pur tuttavia, credo che lei non possa certamente prescindere dalle conclusioni - che dovrebbe sicuramente confutare - cui sono pervenuti gli organi inquirenti.

Ella ha avuto già occasione di ricordare come i giudici, i magistrati dell'ufficio del pubblico ministero di Caltanissetta, di Palermo, di Firenze e della Direzione nazionale antimafia (Tinebra, Guttadauro, Grasso, Vigna) abbiano espresso giudizi decisamente positivi affinché si pervenisse alla decisione poi assunta dalla Commissione.

Lei ha avuto già occasione di affermare che non avevate elementi tali da disattendere la scelta della magistratura. Vorrei che fossimo del tutto tranquillizzati non soltanto in merito al fatto che la Commissione avesse motivi da disattendere; infatti, vorrei sapere se per caso esistevano elementi che avrebbero indotto ad attenuare, ad esempio, il giudizio così netto che la magistratura inquirente aveva espresso.

Ritengo che questo punto sia particolarmente importante perché, qualora fossero emerse divergenze di questo genere certamente, in base alla propria autonomia, la commissione avrebbe dovuto quanto meno procedere ad una censura critica.

Se così non fosse, anche questo capitolo troverebbe una conclusione sicuramente positiva come quelle cui facevo cenno prima, cioè che la commissione ha preso una decisione corretta, giusta, fondata su valutazioni proprie ma anche su quelle che altri hanno già espresso.

Signor Presidente, mi compiaccio con lei e con tutta la nostra Commissione per l'impulso dato affinché la legge fosse posta all'attenzione dell'Aula. Ho già espresso il rammarico per il ritardo e l'ingiustificato ritiro della deliberante da parte dell'opposizione. Tuttavia, poiché faccio parte non solo di questa Commissione, ma anche della Commissione giustizia, vorrei ricordare che essa si è molto attivata affinché il disegno di legge fosse valutato in tempi assai brevi dall'Aula. Tanto è vero che il Presidente della Commissione giustizia, come d'altronde lei, Presidente della Commissione antimafia - che forse è ancor più autorevole per la collocazione istituzionale che ha - aveva già chiesto con insistenza e per iscritto al Presidente del Senato che questa legge fosse messa all'ordine del giorno. Io credo che possa essere rapidamente approvata.

Questa legge in qualche modo avrebbe evitato - ma le strumentalizzazioni sono sempre possibili - le polemiche che ci hanno attardato nella discussione del caso Brusca; avrebbe impedito i sospetti che sono stati avanzati. Quindi è opportuno che sia valutata e approvata, anche modificata, probabilmente in meglio. È importante che sia approvata rapidamente così come è stata valutata nel suo impianto complessivo dalla Commissione giustizia del Senato; polemiche strumentali come quelle che abbiamo visto insorgere nei giorni susseguenti la decisione della commissione sul caso Brusca sarebbero state evitate.

NERI. Signor Presidente, mi pare di aver capito che i dati acquisiti circa l'apporto di Brusca nella ricostruzione delle posizioni di accusa nei confronti dell'organizzazione mafiosa di cui ha fatto parte abbiano già avuto un riconoscimento processuale, riconoscimento che però risale a qualche anno fa: la sentenza arriva adesso ma l'apporto processuale credo non sia di oggi.

BRUTTI. Fino al 1999.

NERI. Prendendo atto che avremo (speriamo presto) una nuova disciplina sulla gestione dei pentiti, vorrei capire se l'ammissione al trattamento di protezione rappresenta un elemento compensativo per l'apporto dato ovvero un'incentivazione per quello che ci si attende.

È un dubbio che viene rafforzato dal fatto che nel contratto che ci è stato fornito manca il disciplinare per comprendere a pieno le condizioni. Dico anche - forse questo attiene piuttosto all'ordine dei nostri lavori - che potendoci avvalere della facoltà di segretare alcuni passaggi o l'intera audizione, vista l'importanza del personaggio, sarebbe stato opportuno che la Commissione avesse maggiore chiarezza. È certamente significativo che molti uffici giudiziari che si sono occupati di Brusca alla fine abbiano tutti convenuto che egli potesse assurgere al rango di pentito; però dire: «Pren-

diamo atto», per una Commissione d'inchiesta quale è questa ... Probabilmente avremmo avuto bisogno di qualche elemento in più.

Vorrei dunque capire se questa ammissione al trattamento ha un significato più compensativo o più di incentivazione; vorrei capire se e quando potremo visionare, con tutte le classificazioni del caso, il disciplinare che accompagna il contratto di Brusca; vorrei infine sapere – lo chiedo espressamente – se si possono approfondire queste tematiche in Commissione, approfittando eventualmente della facoltà di segretare le sedute. Se ci limitiamo alle prese d'atto o a formulari *standard*, evidentemente rubiamo tempo prezioso al Sottosegretario ma anche a noi stessi.

D'ONOFRIO. Sono costretto a dire qualcosa di più in ordine alla deliberazione del Senato: vorrei evitare che si commettesse un errore sulla base di un equivoco.

Il disegno di legge sui collaboranti di giustizia è domani all'ordine dei lavori del Senato per decisione unanime dei Capigruppo presa stamattina. Non era stato inserito finora per colpa della maggioranza. Infatti, come sappiamo, i lavori del Senato sono decisi dalla maggioranza, non dall'opposizione. Se lei, Presidente, ha l'amabilità di chiedere al presidente Mancino notizie in merito alla precedente riunione dei Capigruppo, quella della settimana scorsa ...

PRESIDENTE. Già fatto.

D'ONOFRIO. Prima della vicenda di Messina avevamo chiesto di inserire quel disegno di legge all'ordine del giorno e la maggioranza ha detto no. In questi quattro mesi ha ritenuto di impedire qualunque decisione che non fosse decisa dalla maggioranza (e lo capiamo): si è deliberato il nuovo stato giuridico delle forze dell'ordine, con i risultati che abbiamo visto, con la grande capacità che il Governo dimostra di saper tenere insieme carabinieri e polizia; si è deliberata la cosiddetta parità scolastica, finta; si sono deliberati i cicli scolastici, si è deliberata la *par condicio*. Insomma si è deciso tutto ciò che non riguarda i collaboranti di giustizia.

Non c'è nessuna ragione per cui la maggioranza oggi possa dire di aver fatto cose che erano in suo potere sei mesi fa, due anni fa, tre mesi fa e perfino la settimana scorsa. C'è voluto il caso Messina: come la maggioranza dimostra, non voleva farlo ed è stata costretta. Lo vedremo domani.

La decisione di non consentire la sede deliberante nelle Commissioni, l'abbiamo assunta unanimemente fra i Capigruppo dell'opposizione molto tempo fa, perché la maggioranza in Aula non consente alcuna discussione, se non in tempi contingentati come essa crede, e di fatto non consente nessuna modifica dei testi da essa concordati (il che può essere anche comprensibile).

Quindi la nostra è una risposta politica a un atteggiamento politico e mi dispiace che anche questo argomento sia fra quelli colpiti. Ovviamente

la maggioranza, come ha fatto in altri casi, poteva mettere all'ordine del giorno dei lavori dell'Aula il disegno di legge sui collaboranti di giustizia.

Lo dico perché non vorrei che rimanesse agli atti di questa Commissione l'opinione secondo la quale la solerzia della maggioranza, superando l'inerzia dell'opposizione, mette il disegno all'ordine del giorno di domani per votarlo. Anzi, questo fatto dimostra piuttosto che si poteva fare anche prima in un sol giorno. Se questo fosse un provvedimento che richiede, quattro, cinque, venti sedute, si potrebbe pensare che sia alternativo ad altri. In realtà così non è e non è mai stato.

La ragione è tutta politica. Ha gradito questa gestione dei pentiti per anni; ha gradito la gestione del pentito Brusca; non ha gradito la sentenza di assoluzione del presidente Andreotti (nel corso del processo Brusca è stato normalmente dalla parte dell'accusa). Siamo in attesa di conoscere quella sentenza. Infatti, se le sue motivazioni dovessero comportare la non credibilità delle affermazioni di Brusca, chiedo al Sottosegretario se basterebbe questa sentenza banale, essendo banale il ruolo del senatore Andreotti nella storia italiana, o se sarebbe decisiva. Dovremmo, cioè, attendere qualche altra cosa ...

PRESIDENTE. Ho un ricordo diverso della testimonianza di Brusca nel processo Andreotti rispetto a quello che lei sta affermando. Tuttavia, può darsi che lei abbia ragione.

D'ONOFRIO. Poiché in quel processo Brusca è stato più volte determinante ed ha affermato più cose, sto chiedendo solo se le motivazioni della sentenza e la sentenza stessa saranno ritenute da questo Governo un fatto casuale, burocratico, accidentale, marginale o invece decisivo, come l'opinione pubblica di tutta l'Italia ritiene. Evidentemente non si tratta di una qualunque opinione in un qualunque processo, ma di un comportamento complessivamente rilevante.

Pertanto, mi chiedo se il Governo ritiene di porre tale questione tra le condizioni – per così dire – del mantenimento o meno del regime di tutela di Brusca. È evidente, infatti, che non può proporre un accordo a Brusca che non contenga neanche la previsione di un processo e delle sue conseguenze. Per carità, la presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva di Cassazione vale anche per Brusca e – mi permetto di dire – anche per le sue dichiarazioni.

Quindi, da questo punto di vista chiedo se effettivamente quella sentenza, quando verrà resa nota, sarà un fatto rilevante dal punto di vista decisionale del Governo. Mi chiedo altresì se l'Esecutivo, attraverso gli strumenti del Ministero della giustizia, abbia operato per sollecitare il deposito della sentenza. Non si tratta più di un'interferenza sui contenuti, ma sarebbe un'accelerazione la quale, se per avventura fosse possibile apprestando strumenti operativi, sarebbe un fatto utile per tutti quanti. Capiamo che la sentenza non è stata gradita, ma su questo non ci possiamo fare niente dal punto di vista delle ragioni politiche.

In quella ipotesi di contratto con Brusca sembra anche a me molto strano che non si metta, come condizione, l'immediata definizione dello stato patrimoniale di Brusca ed il tempo entro il quale, qualora la deposizione non fosse completa, sarà ovviamente revocato il regime preferenziale. Questo, però, non perché l'unico provvedimento che può colpire la fantasia dei mafiosi è ciò che riguarda le sostanze economiche. Non c'è dubbio che il fatto che una persona come Brusca che ha compiuto, in base alle sue dichiarazioni, delitti di quella efferatezza e che ha quella straordinaria fantasia giuridica, politica e culturale da ritenere che il presidente Violante sia parte di un complotto contro il senatore Andreotti... Avrei il piacere che uno come Brusca, che ha dimostrato una tale fantasia, possa dire quali e quanti sono i suoi beni e in tempi rapidi, signor Sottosegretario; quarantotto ore bastano per ricordare dove sono i propri tesori e altrettante ore bastano al Governo per sapere se dice o meno la verità. Questo non c'è e mi continua a far sospettare che, tutto sommato, si vuol tenere Brusca ancora a «bagnomaria» in attesa di altri processi.

GRECO. Avevo intenzione di non fare alcun intervento e porre domande, anche perché molte di quelle che avrei voluto formulare sono state già rivolte da altri colleghi ed il Sottosegretario ha dato risposte più o meno soddisfacenti.

Intervengo per ultimo per fare una breve considerazione in ordine ad una risposta data dal Sottosegretario ad una delle domande poste dall'onorevole Mancuso. Mi riferisco alla giustificazione o al tentativo di giustificazione fatto dal sottosegretario Brutti a proposito di quella mancata contestazione del reato di calunnia a Brusca in ordine a quelle dichiarazioni che avrebbe reso anche...

BRUTTI. Mi scusi, ma non giustifico nulla e nessuno. È stata fatta una domanda e...

GRECO. Ha dato una risposta ed io la contesto o, quanto meno, la ritengo insoddisfacente.

BRUTTI. Mi sono limitato a narrare i fatti.

GRECO. Sì, però ha dato anche una valutazione di diritto nel momento in cui ha affermato che presume che non si sia proceduto alla calunnia poiché, quando è stato interrogato, ha ritrattato, cioè ha detto che in effetti si trattava di un piano, di un complotto di delegittimazione anche dello stesso onorevole Violante. Almeno questo abbiamo sentito e, d'altra parte, c'è il resoconto stenografico che potrà o meno confermare.

In ogni caso, indipendentemente da quello che voleva dire e che abbiamo inteso o interpretato male, in relazione alla giustificazione lei ha richiamato la ritrattazione. Ora, non vogliamo in questa sede fare una lezione di diritto, né stiamo esaminando la sussistenza o meno di fattispecie che rientrano poi nel codice penale. Tuttavia, ricordo a me stesso che la

calunnia prevista nell'articolo 368 del codice penale non ha nulla a che vedere con l'articolo 376, che prevede la ritrattazione la quale è riferita soltanto alle false informazioni al pubblico ministero, alla falsa testimonianza e alla falsa perizia o interpretazione. Pertanto, sorge il dubbio che quella giustificazione, o comunque quella precisazione da lei fatta ad una delle domande dell'onorevole Mancuso, nasconda forse qualche altro motivo: non si è proceduto contro Brusca perché a tutti i costi lo si vuol far apparire attendibile, e soprattutto non si vuole procedere contro Brusca per il reato di calunnia perché probabilmente sotto c'è anche un motivo che...

CALVI. Non c'entra il Governo. Il sottosegretario Brutti non ha poteri.

GRECO. No, il Sottosegretario ha fatto un contratto di protezione basato anche sull'attendibilità ed il comportamento di Brusca. Allora tocco questo punto specifico: Brusca non mi sembra attendibile anche in relazione a questa fattispecie.

BRUTTI. Capita di ripetere affermazioni già fatte.

Vorrei richiamare una distinzione consolidata nell'analisi delle forme di comunicazione e di ragionamento. Questa distinzione – onorevole Mancuso, essendo lettore di libri, sa che essa può trovarsi lucidamente espressa nel libro «Il metodo delle scienze sociali» di Max Weber – è quella tra enunciati di fatto e giudizi o enunciati di valore. L'enunciato di fatto è quello nel quale si dà notizia di fatti dei quali si è a conoscenza e dei quali si trasmette la conoscenza ad altro soggetto richiedente. Il soggetto chiede informazioni e colui che, per avventura, si trova ad acquisire tali informazioni, le rende per spirito di servizio al soggetto che le ha chieste. Nel caso specifico l'informazione richiesta riguardava l'esistenza o l'inesistenza di un procedimento per calunnia. La mia risposta è una enunciazione di fatto – la prego di credermi, senatore Greco – e non una giustificazione, poiché quest'ultima rientra in altro capitolo; stiamo parlando di altro tipo di enunciati. Il mio enunciato è di fatto e non è contestabile, perché rappresenta dei fatti così come sono avvenuti. Tutto il resto, la valutazione la lascio a lei, perché è nel pieno diritto di esprimerla in tutte le sedi. Questo riguarda il cosiddetto procedimento per calunnia, che non c'è stato poiché – questo è il dato di fatto che risulta al mio ufficio – non vi era stata espressamente la calunnia da parte del soggetto stimolato dalle Procure. Alla domanda delle Procure se aveva detto, pensato e fatto ciò di cui ora stiamo discutendo, egli ha alzato le mani e ha affermato di non aver fatto e detto nulla. Dopo di che ha ammesso di avere in una prima fase – è noto e l'abbiamo detto fin dall'inizio dei nostri discorsi – mantenuto un comportamento che non era fatto soltanto di dichiarazioni parziali od unilaterali, ma che era anche depistante e lo era a favore – qui tocchiamo il punto rilevante per gli intrecci criminali di cui ci stiamo interessando, perché spesso il resto sono chiacchiere – di Vito Vitale.

Ora risulta che in epoca successiva, precisamente dopo quel 6 novembre del 1996, l'atteggiamento e la posizione di Brusca, interrogato congiuntamente dalle tre Procure, cambiano; mutano anche le sue dichiarazioni in merito a Vito Vitale e ai suoi uomini, tanto è vero che nel febbraio successivo Brusca rende alle autorità giudiziarie che lo interrogano dichiarazioni contenenti un elenco di soggetti che avrebbero potuto tutelare Vito Vitale. Quando quest'ultimo viene arrestato nell'aprile del 1998, il favoreggiatore arrestato con lui è persona strettamente legata: è il fratello di uno dei soggetti indicati da Brusca.

Con tutti i limiti che conosciamo, con la storia della prima fase della collaborazione di questo personaggio, con il giudizio che formuliamo su di lui, non abbiamo potuto fare a meno di prendere in considerazione questi dati provenienti dalle carte giudiziarie che ci venivano fornite.

Il senatore Calvi dice che la commissione ha una propria autonomia di valutazione. Certamente ce l'ha, tant'è vero che non ci accontentiamo del parere che ci viene trasmesso, della lettera che ci viene inviata dall'ufficio di Procura. Abbiamo acquisito tutte le carte giudiziarie acquisibili e abbiamo letto le sentenze (poiché la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del Brusca è anche nelle sentenze). A questo punto, potevamo anche scegliere di far finta di nulla, ma questo a mio avviso non significa applicare correttamente la legge, sia pure lacunosa o inadeguata. Posso richiamare, per l'interesse culturale dell'onorevole Mancuso, la vecchia discussione filosofica secondo cui si rispetta la legge anche quando non va bene (ricorderà certamente «Il Critone»). Siamo tenuti a rispettare quella legge e la applichiamo cercando di adoperare, nelle nostre decisioni, criteri che siano il più possibile certi, ostensibili, vale a dire trasparenti, che si possano dichiarare (come abbiamo fatto in una sede parlamentare) e uniformi, perché non ci siano pesi e misure diversi.

Voglio dire a questo proposito che alcuni collaboratori, che erano stati coinvolti in episodi nei quali si manifestava una violazione di regole o addirittura in reati, sono stati tolti dal programma di protezione. Cirfeta e Sparacio non sono nel programma di protezione; Chiofalo, che era sotto verifica, è stato tolto tempestivamente da tale programma. Ieri, in una riunione, abbiamo preso in esame i casi di altri due collaboratori (non dirò i nomi) che avevano realizzato comportamenti in violazione delle regole e, senza aspettare il momento della scadenza, abbiamo revocato il programma di protezione. Poiché costoro hanno comunque reso dichiarazioni collaborando con la giustizia, molte volte, anche se revochiamo loro il programma di protezione a causa di certi comportamenti, disponiamo che questo venga mantenuto a favore dei loro familiari. Infatti, determinate dichiarazioni, che comunque hanno segnato una rottura con ambienti criminali, possono rappresentare un pericolo, se non a carico loro, a carico dei loro familiari.

MANCUSO. E Mutolo?

BRUTTI. Quella è un'altra vicenda. Comunque, quello che c'era da dire in merito alla sua domanda l'ho detto. Su quell'episodio siamo in attesa delle valutazioni dell'autorità giudiziaria.

Il collega Curto ancora una volta sostiene che vi sarebbe stata un'incertezza o una contraddittorietà in ciò che è stato detto in Commissione antimafia e alla Camera dal Governo in ordine alla valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni di Brusca.

La settimana scorsa ho testualmente detto: «Il Servizio – voglio dirlo qui di fronte ad un organo parlamentare di controllo, che esercita la propria vigilanza (...) – eserciterà il massimo di vigilanza sui comportamenti del Brusca e la commissione centrale per i programmi di protezione presso il Ministero dell'interno manterrà uno stretto raccordo con le autorità giudiziarie, che sono in grado di valutare l'attendibilità di Brusca e i pericoli che minacciano lui ed i suoi familiari». Brusca, infatti, deve ancora rendere dichiarazioni in dibattimenti, i processi non sono finiti; egli deve ancora rispondere a domande e interrogatori delle autorità giudiziarie, deve ancora partecipare a udienze nell'ambito dei procedimenti per le misure di prevenzione, quindi le sue dichiarazioni dovranno essere ancora valutate e vagliate. Pertanto, ci aspettiamo che vi sia una valutazione di attendibilità anche delle future dichiarazioni. Comunque esercitiamo la vigilanza che è necessaria ai fini di ogni decisione, compresa quella di revoca, se questa attendibilità delle dichiarazioni non è confermata da altre dichiarazioni ritenute attendibili.

Perciò non vedo nessuna contraddizione. Le dichiarazioni già rese sono state valutate, nella misura che ho indicato, come attendibili non solo dalle procure ma anche da sentenze. Tuttavia, è necessario tenere gli occhi aperti, come sottolineava anche il Presidente la volta scorsa. In questo campo, soprattutto nei confronti di un soggetto come Brusca, la diffidenza istituzionale è un dovere: bisogna vigilare e tenere gli occhi aperti.

L'onorevole Neri mi ha chiesto se la decisione è compensativa o di incentivazione. Si decide di ammettere al programma di protezione una persona che collabora perché, da un lato, le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili (con la concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 8 della legge n. 203 del 1991) e, dall'altro, si ha ragione di ritenere che egli sia esposto a pericolo. Si assume allora una decisione che garantisce una particolare condizione a quella persona, prevista dalla legge. Per tutti coloro che vorranno fare la scelta della collaborazione è chiaro che un atteggiamento del genere da parte dello Stato vale come incentivo. Non vale come incentivo per Brusca, che deve fare il suo dovere: collabora e deve continuare a collaborare, altrimenti il programma viene revocato e cambia la sua condizione. Questa è, alla luce del sole, la *ratio* dell'insieme delle decisioni che spettano alle diverse autorità competenti sulla valutazione delle dichiarazioni e sulla protezione dei collaboratori di giustizia.

A proposito del disciplinare, chiunque legga quella clausola del contratto può constatare che il genitivo risolve il termine «disciplinare» nella

locuzione che viene immediatamente dopo: «delle regole relative all'assistenza legale».

MANCUSO. Questo lo dice lei!

BRUTTI. Posso fornirvi il testo debitamente bollato di quelle regole (contenute in una pagina) relative all'assistenza legale dei collaboratori di giustizia. Quindi, il termine «disciplinare» riguarda le regole per l'assistenza legale dei collaboratori di giustizia.

PRESIDENTE. Ci può fornire il testo?

BRUTTI. Potrei darvene una copia *brevi manu*, ma forse è preferibile che vi mandi il testo che reca il sigillo della commissione, così ha una maggiore ufficialità.

NERI. Signor Sottosegretario, vorrei integrare la mia domanda. Lei è in grado di escludere in modo assolutamente certo e tassativo che nella gestione dei pentiti e comunque nel trattamento di sicurezza di Brusca non siano utilizzati i famosi fondi riservati del Ministero?

BRUTTI. Il programma di protezione ha un suo bilancio; il Servizio utilizza i fondi ad esso destinati. Certo, questa materia è coperta dalla necessaria riservatezza, però tutto è rendicontato e non c'è nulla che possa somigliare a vecchie regole, rispetto alle quali sono orgoglioso di essere stato fra coloro che hanno indotto a cambiarle: quando si facevano spese riservate, immediatamente dopo si strappava e distruggeva la relativa documentazione per motivi di sicurezza. Adesso non è più così e comunque in questo caso non avrebbe ragion d'essere.

MANCUSO. Riguardava altra materia.

BRUTTI. Tuttavia, sulla base di una nostra specifica richiesta, vi fu allora una disposizione che impediva la distruzione di documenti. L'onorevole Neri lo ricorderà certamente.

Vorrei ancora rispondere ad una domanda che mi è stata posta dal senatore Curto.

Ripeto di nuovo che, essendo in corso di svolgimento i procedimenti per le misure di prevenzione, non abbiamo ancora un quadro complessivo, soprattutto per quel che riguarda i beni facenti capo a prestanome. Tuttavia, abbiamo una lista di decreti emessi dal tribunale di Palermo, divenuti definitivi, che riguardano la sottrazione alla disponibilità di persone della famiglia Brusca di beni di cui essi erano titolari.

Ho un elenco dei beni immobili intestati a Bernardo Brusca a San Cipirrello, Monreale, San Giuseppe Jato, che sono stati non soltanto sottratti al Brusca, ma anche destinati a fini sociali: un parco extraurbano con annesso ostello della gioventù costruito sul terreno sul quale insisteva

un magazzino rurale di Bernardo Brusca; un'area di verde pubblico attrezzato, tratto da un fondo con fabbricati rurali; un'area di verde pubblico con alberi, tratto da un terreno in contrada Traversa. Poi ci sono i beni di Mariuccio Brusca: un terreno in contrada Ginestra a Monreale; un terreno in contrada Traversa a San Giuseppe Jato adibiti, il primo, ad attrezzatura agrituristica, il secondo, a verde pubblico. Poi ci sono i beni di Vito Brusca: a Monreale, villa ed area di pertinenza della villa adibiti ad attrezzatura agrituristica e sociale. Poi ci sono i beni di Giovanni Brusca: un terreno di 6.464 metri quadrati in contrada Signora e un terreno nella stessa contrada, entrambi adibiti a parchi attrezzati e ad attrezzature con finalità sociali.

Questi sono i beni sinora sottratti a Brusca ed ai suoi, che hanno avuto una destinazione sociale; ma questo non esaurisce l'ambito degli accertamenti in corso e che dovranno concludersi con il sequestro e la confisca di tutti i beni di provenienza illecita. Si tratta - come ho già detto - di una materia intricata, di cui noi in questo momento non possiamo delineare in modo esaustivo e compiuto tutta l'estensione.

Posso ricordare a questo proposito l'individuazione di un prestanome, cui faceva capo la ditta Ledel, un procedimento di cui ho già parlato una settimana fa. Questi procedimenti sono in corso e, nell'ambito di essi, dovrà essere misurata l'attendibilità delle dichiarazioni di Brusca.

D'ONOFRIO. Do per scontato che sia complicatissimo accertare le dichiarazioni sulla proprietà, ma non è questo che deve fare il Governo. Chiedo perché non si inserisce nel disciplinare che la persona da tutelare deve dire, in un arco di tempo rapidissimo, come stanno le cose e, se non risulteranno vere, perderà il programma di protezione.

La domanda di fondo è: perché questo non è stato fatto?

BRUTTI. La risposta è che questo nel contratto c'è. Dopo di che valuteremo quali sono i comportamenti in adempimento del contratto. Abbiamo tutto il modo di valutarli.

MANCUSO. Un contratto non firmato.

BRUTTI. Onorevole Mancuso, l'abbiamo già detto.

PRESIDENTE. Ho chiesto al Sottosegretario di avere la copia firmata.

Devo testimoniare davanti alla Commissione antimafia, perché rimanga agli atti, di aver partecipato, con il sindaco di Monreale, alla confisca di un bene dei Brusca. Si è presentata una signora, che ha detto di chiamarsi Brusca, che quel bene non era il prodotto di attività mafiosa ma del sudore del loro lavoro, che noi avremmo commesso un'ingiustizia. Ci ha guardato con aria di sfida e ha detto: comunque, a voi che siete qui non faremo niente.

Siccome la signora è stata di parola, dato che sono qui e non mi è successo niente, come posso testimoniare personalmente, penso che il tema dei beni di Giovanni Brusca, ma più in generale di una famiglia complessa, sia un tema sul quale lei sta osservando una singolare attenzione da parte della Commissione. Non c'è avidità pubblica in questo: noi stiamo cercando la prova che vada oltre le cose che Brusca ha fatto fino adesso, una delle prove della sua nuova collaborazione con lo Stato.

È ovvio che se non ci sarà questa prova, il programma di protezione salterà. Lei l'ha già detto l'altra volta. Se la collaborazione non sarà piena, totale e sincera, questo produrrà l'effetto di una risoluzione del programma.

BRUTTI. Sincera non lo so, ma sulla base delle domande che gli vengono rivolte deve essere piena e totale.

FIGURELLI. Deve riguardare i beni e i patrimoni non solo dei nemici ma anche dei suoi amici. È bene precisarlo.

PRESIDENTE. Generalmente i pentiti danno notizie dei patrimoni dei nemici.

BRUTTI. Noi abbiamo in corso procedimenti nei confronti di presunti prestanome. È già un terreno di valutazione e di verifica.

Inoltre, il senatore D'Onofrio chiede se verrà considerata la sentenza, di cui attendiamo la motivazione, che assolve il senatore Andreotti. È evidente che verrà considerata, come noi abbiamo considerato tutte le sentenze nei processi nei quali è, a vario titolo, intervenuto Giovanni Brusca. Lo stesso facciamo per altri collaboratori; è una regola.

Lei sa con ogni probabilità, essendo membro della Commissione antimafia e occupandosi di queste cose, che più volte vi è stato un contrasto tra le dichiarazioni di Brusca e quelle di Baldassare Di Maggio. Posso dunque dire che certamente Brusca non ha confermato le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio. Comunque, osserveremo nella sentenza quale spazio si darà alle affermazioni che pure Brusca ha reso in dibattimento; non sono moltissime, ma vedremo quale sarà la valutazione su quel che ha detto. Le affermazioni non sono di particolare rilevanza, il teste Brusca non rivelava fatti relativi a quanto veniva contestato al senatore Andreotti; la sentenza va letta e studiata per tutto quel che può rivelarci non solo su Brusca, che mi pare interessato in modo meno rilevante, ma sull'insieme delle persone coinvolte e di coloro che hanno reso testimonianza.

Naturalmente è una sentenza molto complessa e quindi capisco che sia in corso di elaborazione. L'aspettiamo per valutarla per tutto ciò che riguarda le decisioni di nostra competenza.

Credo di avere, a questo punto, fondamentalmente due cose da fare. Primo, trasmettere con lettera ufficiale – preferisco, anche se potrei già mostrarla – della commissione il disciplinare relativo alle regole dell'assistenza legale. In secondo luogo, mettere a conoscenza la Commissione di

quanto possa risultare anche in corso d'opera circa le violazioni delle regole di comportamento che possano mettere in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni. Insomma, di fronte a fatti rilevanti che interessano la formazione della prova, penso che nei nostri incontri, che immagino saranno periodici, sia giusto che la commissione per i programmi di protezione renda conto alla Commissione antimafia delle notizie acquisite e delle indicazioni formulate.

Vorrei concludere sottolineando che noi stiamo facendo il possibile per ispirare il nostro lavoro a regole di trasparenza, di certezza del diritto, di credibilità.

Ho visto – ma questo è proprio della polemica politica, quindi del tutto comprensibile – un atteggiamento di forte diffidenza, persino di sospetto, in alcuni interventi. Non sempre ho capito dove volevano andare a parare, qual era l'ipotesi di fondo.

MANCUSO. Glielo diciamo subito.

BRUTTI. Mi consenta, onorevole Mancuso, di fare riferimento ad un'esperienza parlamentare che io ho un po' più di lei, l'esperienza di chi sta all'opposizione. Io ho una lunga storia d'opposizione, mentre lei è un neofita dell'opposizione. Posso dirle che la cosa più indicata per svolgere bene questa funzione è di dire qual è l'obiettivo e poi graduare la propria *vis* polemica in funzione di un obiettivo che possa essere dichiarato.

MANCUSO. Glielo posso dire subito.

PRESIDENTE. Il manuale di come si sta all'opposizione non può essere scritto in questa Commissione, non rientra nei nostri compiti istituzionali.

BRUTTI. È un colloquio amichevole, non è una lezione. Del resto, conosco il procuratore Mancuso da quando egli mi considerava, come mi considera adesso, un pericoloso sovversivo. Questo accadeva negli anni in cui egli era procuratore generale di Roma.

MANCUSO. Diffido di lei, della sua maggioranza, del suo Governo, delle sue procure. Lei è uno strumento politico di un'azione politica che si avvale di pentiti e di magistrati corrotti.

BRUTTI. Onorevole Mancuso, molte volte le sue dichiarazioni mi ricordano un'antica storia, e con questo voglio concludere il discorso amichevole con lei. L'antica storia racconta di un personaggio della Roma repubblicana che in ogni discussione pubblica, in ogni dibattito, in ogni incontro, diceva sempre le stesse cose. Diceva sempre: «*ceterum censeo Carthaginem esse delendam*». (*Commenti del deputato Mancuso*). Non

so quale sia la sua Cartagine, ma le assicuro che non sarà distrutta, caro onorevole Mancuso.

MANCUSO. Siete voi e lei in modo particolare.

PRESIDENTE. Non è abitudine del Presidente concludere le audizioni, ma vorrei dire al Sottosegretario, che ha avuto l'amabilità di riprendere questa osservazione, che desideriamo confermare che il dovere d'essere diffidenti, quando si tratta di una questione che si chiama Giovanni Brusca, è fondamentale.

BRUTTI. Il Governo per primo avverte questo dovere.

PRESIDENTE. Noi ci comporteremo così per i prossimi dodici mesi. Ringrazio il sottosegretario Brutti e dichiaro conclusa l'audizione.

I lavori terminano alle ore 16,35.